

Oggetto: Riconoscimento delle riduzioni tariffarie della gestione rifiuti urbani applicate dai Comuni alle utenze domestiche e non domestiche per l'emergenza COVID 19 ai sensi della deliberazione Arera n. 158/2020 per i Comuni in gestione ASVO S.p.A. – deliberazione Assemblea di Bacino.

Premesso

- che il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente è stato istituito per effetto della Convenzione per la gestione associata del servizio rifiuti ai sensi dell'art. 30 del TUEL, sottoscritta in data 24 novembre 2014 dai rappresentanti dei 45 Comuni partecipanti al bacino territoriale "Venezia";
- che ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della Convenzione istitutiva, spetta all'Assemblea di Bacino la competenza in ordine all'approvazione del piano finanziario complessivo del bacino;
- che nel "Bacino Venezia" vi sono due gestori in house del servizio rifiuti: A.S.V.O. S.p.A. con la quale risulta lo svolgimento del servizio con riferimento ad 11 Comuni del territorio e VERITAS S.P.A. con la quale risultano in essere gli affidamenti con i restanti 34 Comuni.

Visti

- la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 3 del 25 maggio 2016 con la quale è stato disposto l'allineamento delle scadenze degli affidamenti del servizio di gestione del ciclo integrato rifiuti di tutti i Comuni del Bacino fino a giugno 2038;
- gli atti di indirizzo del Comitato di Bacino assunti per i comuni in regime Tarip in funzione di tale allineamento e di una gestione omogenea del servizio sul territorio del bacino:
 - n. 2/2017 del 28.09.2017 con cui è stato condiviso lo schema di Regolamento Tarip collegato all'affidamento del servizio nei tre Comuni di San Donà di Piave, Meolo e Quarto d'Altino, con decorrenza da 1.1.2018, al fine di supportare le predette amministrazioni comunali nell'adozione del Regolamento istitutivo della TARIP ex art. 52 del D.Lgs. 446/1997, garantendo al contempo un'omogeneità di applicazione della tariffa nei rispettivi territori;
 - n. 1/2018 del 25.01.2018 avente il medesimo oggetto dell'atto n. 2/2017 ed afferente ai Comuni di San Donà di Piave, Meolo e Quarto d'Altino a seguito dell'affidamento del servizio per detti enti da parte del Consiglio di Bacino;
 - n. 5/2018 con cui si è condiviso lo schema di regolamento per i tutti i comuni in regime Tarip al fine di pervenire ad una omogeneizzazione dei regolamenti Tarip in ottemperanza anche alle prescrizioni ex D.M. 20/04/2017 per i 15 comuni che allora erano in regime TARIP oltre a quelli che passeranno alla tariffazione puntuale dal 2019;

Considerato

- che, inoltre, è in corso un'istruttoria, confermativa dell'orientamento di unificazione di servizi e tariffe sull'intero territorio di propria competenza, volta all'approvazione di un Regolamento di Bacino per il servizio di gestione dei rifiuti così come previsto ai sensi dell'art. 7 co. 3 della legge regione Veneto n. 3 del 21.01.2000 in base alla quale: "Il regolamento di cui al co. 1, lett. b) è predisposto dai comuni sulla base di un regolamento tipo adottato dall'Autorità d'Ambito competente";

- che l'approvazione di detto regolamento comune costituisce uno strumento attuativo delle politiche di bacino e consente, secondo quanto previsto al comma 1-bis dell'art. 3-bis del D.L. 138/2011 "1-bis (come inserito dall' art. 34, comma 23, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221) al consiglio di bacino di esercitare: *"Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo."*

Visto

- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, che al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95;
- che l'articolo 1, comma 1, della legge 481/1995 prevede che ARERA, nello svolgimento delle proprie funzioni, debba perseguire la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...];
- che l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 attribuisce espressamente ad ARERA, tra le altre, le funzioni di:
 - predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione del capitale, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga" (lett. f);
 - approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento (lett. h);
 - verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

Visto inoltre

- che con deliberazioni assunte nell'anno 2019 ARERA ha approvato i primi atti inerenti al controllo del settore rifiuti, tra cui le principali:
 - Deliberazione n. 443/2019: definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e determina il nuovo metodo tariffario (MTR);
 - Deliberazione n. 444/2019: da un lato dispone i contenuti minimi obbligatori in materia di trasparenza e dall'altro rimanda la regolazione in materia di qualità contrattuale e tecnica del servizio integrato di gestione dei RU e servizi che lo compongono a successiva regolamentazione.

- che nel 2020 ARERA ha approvato ulteriori deliberazioni inerenti all'applicazione del nuovo metodo tariffario:
 - Deliberazione n. 57/2020: Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente
 - Deliberazione n. 102/2020: Richiesta di informazioni per l'adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19;
 - Determinazione n. 2/2020: Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;
 - Deliberazione n. 238/2020: Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Tenuto conto

- che a seguito dell'emergenza COVID-19 nei primi mesi del 2020 sono stati approvati alcuni provvedimenti che modificano parzialmente il quadro normativo di riferimento, richiamando:
 - il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 27/2020 (cosiddetto **decreto Cura Italia**) secondo cui, ai sensi dell'art. 107 comma 5, "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".
 - il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto **decreto Rilancio**), secondo cui, ai sensi dell'articolo 148, sono allineati i termini di approvazione delle tariffe della TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, mediante l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 107 del DL 18/2020 e del comma 683 bis della Legge 147/2013. Pertanto in base al combinato disposto dell'art. 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'art. art. 1, comma 683, della L. 27.12.2013, n. 147, il termine per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e del bilancio di previsione è il 31 luglio 2020.
 - la deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020 con cui ARERA adotta le prime misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19, volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze del servizio rifiuti derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;

Evidenziato

- che la deliberazione n. 158/2020 di Arera del 5 maggio 2020, denominata "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19" ha previsto per

le utenze non domestiche alcuni fattori di rettifica al fine di tener conto del principio "chi inquina paga", sulla base della minore quantità di rifiuti producibili in ragione della sospensione delle attività.

- che in particolare, con tale deliberazione, si sottolinea il ruolo dell'ETC (ente territorialmente competente) nei seguenti aspetti:
 - **Art. 1 comma 1.4** – nell'individuazione dei giorni di chiusura relativi alle attività (richiamate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 2 dell'Allegato A alla deliberazione stessa) non immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione dell'attività da parte di provvedimenti statali, sulla base dei quali definire la corrispondente riduzione della quota variabile della tariffa rifiuti, sulla base dei criteri riportati nella deliberazione ARERA.
 - **Art. 2** – nella possibilità di riconoscimento delle riduzioni tariffarie commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche non soggette a sospensione per emergenza COVID-19 - diverse dalle utenze di cui all'Art. 1 – ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività. I fattori di correzione possono essere applicati in seguito a presentazione di apposita istanza da parte dell'utente che attesti e documenti l'effettiva riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti a seguito di sospensione temporanea dell'attività per l'emergenza legata al diffondersi del virus COVID-19.
 - **Art. 3** – nel riconoscimento, in accordo con l'Ente locale, per l'anno 2020 di un'agevolazione tariffaria alle utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso, alla data di presentazione dell'istanza (comma 4.1 della deliberazione 158/2020 ARERA), delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato di cui, rispettivamente, all'articolo 12, comma 1, all'articolo 13, comma 1 e all'articolo 27, comma 1 del TIBEG, all'articolo 22, comma 1 e all'articolo 23, commi 1, 2 e 3 del TIBEG e all'articolo 3 del TIBSI. 3.2
 - **Art. 4** – nell'integrazione dell'agevolazione di cui al precedente punto, in accordo con l'Ente locale, con il mantenimento delle agevolazioni migliorative locali o l'introduzione di condizioni di miglior favore sul territorio di propria competenza rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale.

Richiamati

- la nota prot. 488/2020 del 18 maggio 2020 inviata ai gestori per avviare la ricognizione delle utenze non domestiche soggette a chiusura in coordinamento con i comuni del bacino;
- l'atto di indirizzo n. 1 del 28 maggio 2020 per l'Applicazione del metodo tariffario Arera e la dilazione delle scadenze del tributo TARI e del corrispettivo TARIP per le utenze non domestiche - anno 2020;
- la delibera di Assemblea di Bacino n. 4 del 26 giugno 2020, assunta a seguito dell'Atto di Indirizzo del Comitato di Bacino n. 1/2020 del 28 maggio 2020, che prevede l'applicazione dell'art. 107 comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 27/2020, al fine di:
 - provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. "L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".
 - di rimandare a successivi atti da assumere con deliberazione assembleare quanto previsto dalle Deliberazioni ARERA n. 443/2020, 57/2020, 102/2020 e 158/2020;

Ritenuto

- di dare attuazione alla deliberazione n. 158/2020 dell’Autorità, il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente con nota prot. n. 994 del 6 novembre 2020 ha richiesto ai Comuni del Bacino il resoconto di quanto stabilito relativamente:
 - alle riduzioni da applicare alle **utenze non domestiche** di cui all’art. 1 punto 1.4 e all’art. 2 della deliberazione ARERA 158/2020 per le quali riconoscere la riduzione tariffaria sulla base della sospensione dell’attività alla luce dell’emergenza da COVID-19;
 - alle riduzioni da applicare alle **utenze domestiche disagiate** distinguendo quelle riconosciute ai sensi dell’art. 3 della delibera 158/2020 ARERA da quelle riconosciute ai sensi dell’art. 4 della delibera 158/2020 ARERA;

Dato atto

- che la presente deliberazione interessa gli undici Comuni dell’Area Asvo S.p.A. ed a seguire verrà approvata analoga deliberazione per i Comuni dell’area Veritas S.p.A.;

Preso atto quindi

- delle risposte alla nota n. 994/2020 soprarichiamata giunte da parte degli 11 Comuni del territorio servito da Asvo S.p.A. di seguito richiamate:
 - o prot. 1017 del 12.11.2020_Gruaro;
 - o prot. 1022 del 12.11.2020_Cinto Caomaggiore;
 - o prot. 1030 del 13.11.2020_San Stino di Livenza;
 - o prot. 1032 del 13.11.2020_ prot. 1110 e prot. 1123 del 26.11.2020_Concordia Sagittaria;
 - o prot. 1048 del 16.11.2020_San Michele al Tagliamento;
 - o prot. 1061 del 17.11.2020_Annone Veneto;
 - o prot. 1062 del 17.11.2020_prot. 1130 del 27.11.2020_Pramaggiore;
 - o prot. 1079 del 18.11.2020_Portogruaro;
 - o prot. 1102 del 23.11.2020_Teglio Veneto;
 - o prot. 1107 del 24.11.2020_ prot. 1129 del 27.11.2020_Fossalta di Portogruaro;
 - o prot. 1121 del 26.11.2020_Caorle;
- nonché della comunicazione pervenuta dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ASVO S.p.A. del 26.06.2020, acquisita al protocollo del Consiglio di Bacino con il prot. 1120 del 26.11.2020 volta a riassumere i dati richiesti dallo scrivente ente di cui si riportano le 11 schede riepilogative per singolo Comune (allegati da 1 a 11 alla presente deliberazione);

Riscontrato

- che per le utenze domestiche disagiate nessun comune ha deliberato specifiche riduzioni tariffarie per emergenza da Covid 19, precisando che:
 - il solo Comune di Cinto Caomaggiore ha stabilito esenzione o riduzione del pagamento TARI concesse a seconda di determinate situazioni economiche approvando con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30/07/2020 l’introduzione dell’art 42 ter al proprio regolamento comunale) e declinando i relativi criteri di assegnazione con delibera di Giunta Comunale n. 72 del 10.08.2020 con copertura mediante appositi stanziamenti di bilancio (€ 480,00);
-

- i restanti 10 Comuni, non hanno deliberato specifiche riduzioni tariffarie per emergenza da Covid 19, applicando eventualmente le riduzioni già previste nei propri regolamenti comunali con copertura mediante appositi stanziamenti di bilancio degli enti locali;

Richiamate

- per quanto attiene alle utenze non domestiche, le misure di cui all'art. 1 di riduzione della tariffa variabile con le modalità previste dall'allegato A della delibera Arera 158/2020, riassumibili come segue:
 - Per le aziende comprese nella **tabella 1a** - Riduzione della quota variabile proporzionata ai giorni di chiusura previsti nei Dpcm;
 - Per le aziende comprese nella **tabella 1b** - Riduzione della quota variabile del 25%;
 - Per le aziende comprese nella **tabella 2** - Riduzione della quota variabile proporzionata ai giorni di chiusura o con una riduzione del 25% per le aziende che hanno riaperto dopo il 5/5/2020.
 - Per le aziende indicate nella **Tabella 3** (Attività identificabili da codice ATECO risultanti aperte fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni o da atti governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio, nonché le chiusure decise autonomamente o ridimensionamenti per calo della domanda) – Possibili riduzioni tariffarie commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti.

Tenuto presente

- che per le aziende di cui alle tab 1a e 1b vi è un dato certo prestabilito a livello nazionale;
- che ai sensi del comma 1.4 per le utenze non domestiche di cui alla Tab. 2 dell'Allegato A) non immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione è stato necessario individuare i giorni di chiusura relativi alle citate attività, pertanto il gestore per ognuna di esse ha preso in considerazione i seguenti elementi:
 - ✓ Codice/i Ateco rilevati ove presenti;
 - ✓ Classificazione nella categoria Tari D.P.R. 158/99, sulla base anche delle indicazioni specifiche contenute nel regolamento comunale per l'applicazione della Tari;
 - ✓ Indicazioni di cui all'atto di indirizzo del Comitato di Bacino n. 1 del 28 maggio 2020;
 - ✓ Notizie disponibili sul fascicolo del Contribuente (dichiarazione Tari di inizio attività, variazioni e comunicazioni successive, SCIA presentate),

sulla base dei quali parametri è stato quindi possibile definire l'eventuale periodo di chiusura dell'attività economica, in diversi casi ricorrendo anche a informazioni assunte presso gli uffici comunali.

- che nei casi non esattamente classificabili, non è stata considerata alcuna sospensione, lasciando al contribuente la facoltà di presentare eventuale richiesta di rettifica con indicazione del periodo di chiusura obbligatoria.
- che nell'area gestita da Asvo S.p.A. non risultano presentate istanze da parte di contribuenti che abbiano documentato l'effettiva riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti a seguito di sospensione temporanea dell'attività per l'emergenza sanitaria ex Tabella 3 dell'Allegato A).

Precisato

- che per le utenze non domestiche di cui alla Tab. 2 dell'Allegato A) questo ente conferma quanto già concordato tra il gestore Asvo S.p.A. ed i comuni relativamente ai giorni di chiusura esplicitati nelle tabelle allegate di cui agli allegati 1 a 11;

Esaminate

- la scheda degli 11 comuni del Bacino Venezia che riepiloga quanto segue:

COMUNI ASVO	UTENZE NON DOMESTICHE		UTENZE DOMESTICHE	
	BILANCIO	PEF	BILANCIO	PEF
ANNONE VENETO	€ 8.908,20			
CAORLE		€ 550.929,28		
CINTO CAOMAGGIORE	€ 9.960,27		€ 480,00	
CONCORDIA SAGITTARIA		€ 16.373,23		
FOSSALTA DI PORTOGRUARO		€ 21.577,94		
GRUARO	€ 7.589,10			
PORTOGRUARO	€ 100.256,74			
PRAMAGGIORE	€ 8.258,63			
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO		€ 280.419,00;		
SAN STINO DI LIVENZA	€ 37.780,00			
TEGLIO VENETO	€ 2.313,17			

Posto infine in evidenza

- che la copertura delle riduzioni tariffarie delle utenze non domestiche dei comuni di Caorle, Fossalta di Portogruaro, Concordia Sagittaria e San Michele al Tagliamento troveranno copertura nel PEF, come precisato dalle note pervenute dai comuni medesimi, in applicazione della Deliberazione Arera n. 238/2020;

Dato atto dell'acquisizione dei pareri previsti dalla vigente normativa;

Tutto ciò premesso e considerato;

L'ASSEMBLEA DI BACINO
DELIBERA

1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare esecuzione alla deliberazione Arera n. 158/20202 prendendo atto delle riduzioni obbligatorie applicate dai comuni alle utenze non domestiche secondo quanto concordato e riportato nelle allegate schede del gestore Asvo S.p.A. doc. da n 1 a11) come segue:

- Per le aziende comprese nella **tabella 1a** - Riduzione della quota variabile proporzionata ai giorni di chiusura previsti nei Dpcm;
 - Per le aziende comprese nella **tabella 1b** - Riduzione della quota variabile del 25% secondo i periodi definiti negli allegati da 1 a 11;
 - Per le aziende comprese nella **tabella 2** - Riduzione della quota variabile proporzionata ai giorni di chiusura o con una riduzione del 25% per le aziende che hanno riaperto dopo il 5/5/2020 secondo i periodi definiti negli allegati da 1 a 11;
 - Per le aziende indicate nella **tabella 3** - Possibili riduzioni tariffarie commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti. Nell'area gestita da Asvo S.p.A non risultano presentate istanze da parte di contribuenti rientranti nella presente casistica.
3. di determinare che le utenze non domestiche potranno beneficiare delle riduzioni di cui ai precedenti punti precedenti, alle seguenti condizioni:
- le utenze devono essere state oggetto di totale sospensione dell'attività in conseguenza delle misure autoritative adottate dalle autorità competenti a livello nazionale o locale per contrastare l'emergenza sanitaria da Covid-19;
 - le utenze devono essere in regola con i pagamenti riferiti ai documenti contabili emanati fino al 2019;
 - le riduzioni sono applicate per l'anno 2020, limitatamente e proporzionalmente al periodo di chiusura in conseguenza dei provvedimenti adottati dalle autorità competenti a livello nazionale o locale per contrastare l'emergenza sanitaria da Covid-19.
4. di prendere atto che le riduzioni delle utenze non domestiche dei comuni di Caorle, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro e San Michele al Tagliamento troveranno copertura nel PEF ai sensi della deliberazione n. 238/2020 Arera alla voce RCNDtv per i seguenti importi stimati e così comunicati:
- | | |
|-------------------------------|---------------|
| • Caorle: | € 550.929,28 |
| • Concordia Sagittaria: | € 16.373,23 |
| • Fossalta di Portogruaro: | € 21.577,94 |
| • San Michele al Tagliamento: | € 280.419,00; |
5. di prendere atto che gli altri 7 comuni dell'area Asvo S.p.A.: Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, San Stino di Livenza; Teglio Veneto hanno stabilito che le riduzioni trovano copertura in appositi stanziamenti di bilancio dell'ente;
6. di prendere atto che non sono state deliberate riduzioni delle utenze domestiche disagiate per emergenza da Covid 19 in quanto i Comuni si sono potuti avvalere delle esenzioni e riduzioni già previste nei propri regolamenti comunali e che tali riduzioni troveranno copertura in appositi stanziamenti di bilancio e che in particolare il Comune di Cinto Caomaggiore ha stanziato nel proprio € 480,00 nel 2020 appositamente per utenze sulla base dell'ISEE;
7. di stabilire che per la copertura delle eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione delle riduzioni di cui alla presente deliberazione che ricadono nel Pef, si provvederà a consuntivo dell'esercizio di competenza con apposita deliberazione dell'Assemblea di Bacino che definirà le modalità di recupero delle medesime, tenendo altresì conto delle risorse dello Stato e dei Comuni che verranno rese disponibili al medesimo scopo;



8. di comunicare gli esiti della presente deliberazione ai comuni ed al gestore Asvo S.p.A., al fine di fornire adeguata informazione agli utenti anche ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della deliberazione ARERA 158/2020/R del 5 maggio 2020, provvedendo ad applicare alle utenze beneficiarie le riduzioni qui approvate;
9. di pubblicare la presente deliberazione nell'Albo pretorio online ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69 e nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'ente ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma del T.U.E.L. n. 267/2000.